

Riapertura Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2018

Il Responsabile U.F. Servizi Socioeducativi

VISTI

- l'art. 11 della legge 09.12.1998 n. 431 che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- l'art. 7 comma bis del Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;
- la L.R.T. del 20 dicembre 1996, n. 96, così come modificata dalla L.R. 31 marzo 2015, n. 41 che disciplina l'assegnazione, la gestione e la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- la DGRT. n. 228 del 06.03.2018 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L.431/98 - Approvazione criteri e procedure per la ripartizione - rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali. Revoca DGR 414/2016" e la nota regionale prot. n. A000GRT/273141/n.070 del 22/5/2018;
- la deliberazione di G.M. n. 49 del 17/05/2018 con la quale il Comune di Civitella Paganico ha determinato i criteri per l'emissione del Bando pubblico facendo propri i principi fissati della Regione Toscana con Deliberazione di GR n. 228/2018, stabilendo inoltre che le risorse comunali integrative sul Fondo regionale verranno stabilite con successivo atto a seguito della quantificazione del fabbisogno comunale;

VISTI inoltre:

- la Sentenza Corte Costituzionale 166 del 20 giugno 2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2018) con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la DGRT n. 988 del 10/09/2018 di modifica della precedente deliberazione di G.R. n. 228/2018 dei criteri per l'accesso al Fondo nazionale per l'integrazione dei canoni di locazione-ex art. 11 L. 431/1998, a seguito della sentenza costituzionale 166/2018 con soppressione del punto 3.4 dell'allegato A che richiama l'art. 11 comma 13 del Decreto Legge 112/2008 in parola;

CONSIDERATO che:

- con determinazione n. 387 del 21/05/2018 è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi il Bando per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2018 per i cittadini residenti nel comune di Civitella Paganico;
- a seguito dell'applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale 166/2018 e della DGRT 988/2018 citate si ritiene opportuno e necessario riaprire i termini di presentazione delle domande per ulteriori trenta giorni e di provvedere nei tempi previsti a redigere un'unica graduatoria generale comprensiva di entrambi i bandi;

Rende Noto

che, **a partire dal 05/10/2018 fino al 19/10/2018**, vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, secondo quanto predisposto dal presente Bando e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziare con fondi regionali e dall'Amministrazione comunale di Civitella Paganico**.

Si fa presente che la riapertura dei termini del bando non inficia le domande di contributo già presentate con il precedente bando pubblico adottato con determinazione 387 del 21/05/2018 e che sono da considerarsi valide a tutti gli effetti.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso

Possono essere accolte le domande di soggetti e nuclei familiari che, alla data indicata nel bando comunale:

1. abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Civitella Paganico e nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
 2. siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata o pubblica (ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé ed il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza. Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio;
 3. regolare pagamento dei canoni di affitto e della imposta annuale di registro per l'anno 2018 o nella opzione di c.d. "Cedolare Secca";
 4. essere in possesso di una Attestazione ISEE o Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i., in corso di validità, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e un'incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei parametri di seguito indicati:
 - Fascia "A"
Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2018 pari a € 13.192,92 (tabella B allegato 4 Circolare INPS n. 186 del 21.12.2017). Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;
 - Fascia "B"
Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2018 e l'importo di € 28.470,83 (punto 3.1.d dell'Allegato A alla delibera di G.R. 228/2018), valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP valido per l'anno 2018 determinato con D.G.R. 630 del 29/07/2013). Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.
Il contributo teorico è calcolato, ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato A alla DGRT 228/2018, sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:
- Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00
 - Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Tale contributo è inoltre rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Qualora alla data di presentazione della domanda, il richiedente, in possesso comunque della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilasciata ai sensi dell'art. 11, comma 9, del DPCM citato non abbia ancora ricevuto la Attestazione ISEE, dovrà provvedere a evidenziarlo nell'istanza stessa trascrivendo il numero di protocollo di rilascio della DSU. Sarà cura dell'Ufficio verificare direttamente con l'Inps il rilascio dell'Attestazione ISEE che dovrà risultare consultabile entro il termine di 15 giorni dalla data di scadenza del Bando di concorso. Qualora entro tale termine l'Attestazione non fosse ancora consultabile, la domanda sarà esclusa dalla graduatoria provvisoria. Sarà possibile la riammissione in graduatoria solo nel caso in cui tale documentazione venga prodotta entro i termini assegnati per le opposizioni (15 g.);

6. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità, ai sensi dell' art. 3, punto 3.1, lett. b) dell'Allegato A alla DGRT 228/2018. I cittadini non appartenenti all'U.E devono, produrre certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero d'origine, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dalla autorità consolare italiana, riguardo all'assenza, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel loro Paese entro i termini previsti per la consegna delle ricevute (art. 3, comma 2, D.P.R. 445/00) ossia entro e non oltre il **31 Gennaio 2019**;
7. assenza di titolarità, sia per il dichiarante che per altri componenti del nucleo familiare anagrafico, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato ed in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale a cui si riferisce la domanda di contributo (compreso i contributi per morosità incolpevole e l'affitto a canone calmierato), ai sensi dell' art. 3 punto 3.2 dell'Allegato A alla DGRT 228/2018;
8. ai sensi dell'art. 2 comma 2.3 dell'allegato A alla DGRT 228/2018, l'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE ZERO" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone di locazione oggetto di contributo, è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, attestante che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Coeso-SdS Grosseto oppure, nel caso di mancata assistenza, di una autodichiarazione, che richiami le sanzioni per le dichiarazioni mendaci, rilasciata dai soggetti che prestano l'aiuto economico, che attesti la veridicità del sostegno erogato e la capacità economica della persona che presta l'aiuto economico, allegando copia dell' ultima dichiarazione dei redditi disponibile e del documento di identità in corso di validità. Nel caso di assenza della dichiarazione o di dichiarazione incompleta o fonte non accertabile la domanda sarà esclusa.

Tutti i requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere al momento della erogazione dei contributi, pena la decadenza del beneficio.

Art. 2 - Nucleo familiare

Ai fini del presente bando, il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda, così come normato dall'art. 3 del DPCM 159/2013 e s.m.i.. Tale nucleo familiare dovrà coincidere con i soggetti presenti nella DSU allegata alla domanda di contributo, pena la decadenza del contributo ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000.

Art. 3 – Riferimenti per l' accertamento dei requisiti

Ai fini dell'accertamento dei requisiti economici di cui al Punto 4. dell'art. 1 del presente Bando, la capacità economica del nucleo familiare è calcolata in applicazione del DPCM 159/2013 e s.m.i., mentre il

valore dei canoni di locazione è quello risultante dai relativi contratti regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste all'art 76 del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione comunale provvederà, ai sensi dell'art. 75 del DPR citato, alla decadenza del beneficio eventualmente concesso.

Art. 5 – Documentazione

- a. I requisiti essenziali per la partecipazione al presente Bando e le condizioni soggettive e oggettive rilevanti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- b. Le menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a 2/3 o pari al 100%, così come le invalidità ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 30.03.1971 n. 118 o del D. Lgs. 23.11.1988 n. 509, nonché le patologie croniche o invalidanti riconosciute ai sensi del D. M. 329/99 di componenti il nucleo familiare devono essere comprovate da idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità da allegare in copia alla domanda. Non sono ammesse certificazioni del medico curante o specialistiche;
- c. I soggetti che dichiarano "ISE ZERO" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone di locazione oggetto di contributo, devono allegare espressa certificazione, attestante che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Coeso-SdS Grosseto oppure, nel caso di mancata assistenza, una autodichiarazione, che richiami le sanzioni per le dichiarazioni mendaci, rilasciata dai soggetti che prestano l'aiuto economico, che attesti la veridicità del sostegno erogato e la capacità economica della persona che presta l'aiuto economico, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi disponibile e del documento di identità in corso di validità. **Nel caso di assenza della dichiarazione o di dichiarazione incompleta o fonte non accertabile la domanda sarà esclusa;**
- d. Deve essere allegata al modello di domanda, pena l'esclusione, copia della Attestazione Isee in corso di validità rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. o copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata in cui sia evidenziato il numero di protocollo della stessa;
- e. Dovrà inoltre essere allegata alla domanda, pena l'esclusione, copia del contratto di locazione regolarmente registrato oggetto di contributo corredata di ricevuta di versamento della tassa di registro a termini di legge, qualora sia previsto il pagamento della stessa;

Art. 6 – Criteri per la formazione e pubblicazione della graduatoria. Ricorsi.

Il Coeso-SdS Grosseto procede all'istruttoria delle domande pervenute, includendo le domande presentate anche con il precedente Bando adottato con determinazione n. 387 del 21/05/2018, verificandone la completezza e la regolarità secondo quanto stabilito dal presente bando di concorso.

Colloca i concorrenti nella Fascia di riferimento (A o B), determinate sulla base del valore ISE posseduto, così come descritto al comma 5 dell'art. 1 del presente Bando, secondo l'incidenza percentuale del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, seguendo un ordine decrescente.

In caso di parità di incidenza percentuale verranno valutati i criteri di priorità sociale di seguito elencati:

- conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da uno o due persone: punti 2;
- genitore solo con uno o più figli a carico: punti 2;
- presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore ai 2/3 e/o affetti da handicap grave ai sensi della Legge 104/92: punti 1;

Qualora continui a perdurare la condizione di parità, verrà effettuata l'estrazione a sorte dei pari punteggio.

Il Coeso-SdS Grosseto entro 30 giorni successivi dal termine di presentazione delle domande, adotta una unica graduatoria provvisoria suddivisa per fasce, ordinata secondo il criterio summenzionato. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei tempi e dei modi per l'opposizione ed il nome del Responsabile del Procedimento, verrà pubblicata immediatamente all'Albo on line del Coeso-SdS Grosseto e nell'Albo on line del Comune di Civitella Paganico per 15 giorni consecutivi. Entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare ricorso indirizzandolo al Responsabile dell'Ufficio Socio Educativo del Coeso-SdS Grosseto – Dott. Massimiliano Marcucci – e che sarà esaminato dalla competente Commissione a seguito della chiusura dei termini. Il Coeso-SdS Grosseto comunicherà ai soli concorrenti esclusi le motivazioni che hanno determinato il non accoglimento della domanda, mentre sarà onere di tutti gli altri concorrenti verificare sul sito web istituzionale nella sezione Bandi e Gare, la propria posizione in graduatoria. Ai sensi della L. 241/90 il Coeso-SdS Grosseto, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e/o la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. La graduatoria generale definitiva, che verrà approvata con determinazione del Responsabile dell'U.F. Servizi Socioeducativi entro 30 giorni dalla conclusione dei ricorsi, costituirà atto definitivo e verrà trasmessa con le modalità, tempistica e contenuti previsti nel Decreto Dirigenziale del Settore Regionale competente che verrà reso noto non prima del 31/10/2018. Per i cittadini non appartenenti all'U.E. l'ammissione nelle graduatorie provvisoria e definitiva è soggetta a riserva che verrà sciolta dietro presentazione, entro i termini previsti per la consegna delle ricevute, di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero d'origine, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dalla autorità consolare italiana, riguardo all'assenza, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel loro Paese d'origine, pena la decadenza dal diritto al contributo. Tale certificazione dovrà essere presentata entro i termini previsti per la consegna delle ricevute, entro e non oltre il 31/01/2019.

Art. 7 – Durata e entità del contributo

Il Fondo regionale viene ripartito proporzionalmente tra i Comuni e/o Unioni dei Comuni sulla base del fabbisogno dichiarato, tenendo conto dell'eventuale anticipazione erogata.

Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali e/o dalla Guardia di Finanza, restano nella disponibilità del Coeso-SdS Grosseto e possono essere utilizzate per i soggetti collocati nella graduatoria dell'anno cui si riferisce il bando o in quello successivo, indicando tale opzione. Le eventuali eccedenze non utilizzate saranno computate in detrazione sui finanziamenti dell'anno successivo.

Il contributo ha durata massima annuale e viene corrisposto ai beneficiari su attestazione di avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo, determinato con le modalità descritte dall'art. 1, comma 5 del presente bando, è calcolato in dodicesimi in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate, ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ai sensi dell'art. 5 punto 3 dell'Allegato A della Deliba di G.R. n. 228/2018, l'erogazione del contributo spettante, non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo oggetto di contributo ovvero, in ogni caso, non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00.

Inoltre all'atto dell'assegnazione delle risorse, è data facoltà di destinare una quota non superiore al 40% delle risorse regionali assegnate, ai soggetti collocati in fascia "B" come da art. 7 punto 3 del medesimo Allegato.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto cointestato per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Nel caso in cui alla presentazione dei pagamenti si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui è derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede utilizzando i seguenti criteri :

- canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede al conseguente ricalcolo del contributo spettante.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2018 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva al 1° gennaio predetto, fino al 31 dicembre 2018. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo. Nel caso di contratto cessato in corso d'anno, al quale non faccia seguito proroga o rinnovo del contratto di locazione, il Coeso-SdS Grosseto erogherà il contributo con riferimento al periodo di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda. Nel caso di stipula del nuovo contratto, in corso d'anno, il contributo è erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

L'ottenimento del contributo da parte dei soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione di alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di consegna dell'alloggio.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi individuati secondo le disposizioni del Codice Civile. In tal caso gli eredi dovranno presentare all'Ufficio Socio Educativo del Coeso-SdS Grosseto, apposita richiesta corredata da documentazione attestante la loro qualità di eredi.

Art. 8 – Modalità di erogazione

Il Coeso-SdS Grosseto provvede alla liquidazione del contributo spettante agli aventi diritto successivamente al trasferimento delle risorse regionali e comunali stanziato a tale scopo.

Ai sensi della L. n. 269/2004 è possibile, in caso di morosità del conduttore, poter erogare il contributo a quest'ultimo destinatario, al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima in modo da favorire la sospensione di procedure di sfratto per morosità. Tale opportunità può essere esercitata in conseguenza della dichiarata disponibilità da parte del proprietario di interrompere o rinviare di almeno di un anno la procedura di sfratto sottoscrivendo un impegno valevole fino al nuovo Bando emesso dal Coeso-SdS Grosseto

Art. 09 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere compilate su moduli appositamente predisposti dal Coeso-SdS Grosseto, scaricabili anche dal sito web ufficiale www.coesoareagr.it sez. Bandi e Gare o nel sito web www.comune.civitellapaganico.gr.it, sottoscritte, corredate di indirizzo (posta elettronica o cartacea) cui trasmettere le comunicazioni relative al presente bando e da tutta la necessaria ed idonea documentazione indicata nella domanda stessa.

Le domande possono essere presentate a mano presso lo Sportello socioeducativo del Coeso Sds Grosseto presso le sedi comunali di Civitella Marittima e di Paganico nei giorni di ricevimento al pubblico ovvero per posta inviandole al Coeso-SdS Grosseto – Ufficio socioeducativo - Via Damiano Chiesa n. 12 Grosseto o tramite pec al seguente indirizzo: sdsgrosseto@pec.it e dovranno pervenire improrogabilmente entro il termine di scadenza individuato nel giorno 19/10/2018.

Le domande anche se spedite per posta che perverranno oltre tale termine non saranno accettate (non fa fede il timbro postale).

Per informazioni e per il ritiro dei modelli di domanda, rivolgersi allo Sportello socioeducativo, dr.ssa Valentina Amedei, recapito telefonico 0564 900418, cellulare 3351664153.

Si comunica che ai fini del presente Bando, il Responsabile del procedimento è il Dr. Massimiliano Marcucci e la referente del procedimento è la dr.ssa Valentina Amedei.



Art. 10 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta al Coeso-SdS Grosseto, in quanto soggetto gestore dell'attività di controllo, svolgere, anche a campione, tale attività verificando la veridicità delle dichiarazioni sostitutive. I cittadini comunitari e/o non appartenenti all'U.E in caso di controllo delle dichiarazioni effettuate, devono produrre una certificazione rilasciata del loro paese di origine, debitamente tradotta secondo la normativa vigente, riguardo all'assenza, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel loro Paese entro i termini previsti per la consegna delle ricevute (art. 3 D.P.R. 445/00).

Ferme restando le sanzioni previste dall'art 76 del DPR n. 445/00, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del DPR citato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Inoltre il Coeso-SdS Grosseto si riserva la facoltà di effettuare i controlli anche presso i privati per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Il Coeso-SdS Grosseto agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite gravate d'interessi legali.

Gli elenchi degli aventi diritto al contributo relativi a casi particolari che il Coeso-SdS Grosseto ritiene oggetto di una più attenta valutazione, sono inviati dal Coeso-SdS Grosseto alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale per la protezione dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Coeso-SdS Grosseto, con sede in via Damiano Chiesa n. 12 – 58100 Grosseto.

Il trattamento dei dati conferiti è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per la concessione di un contributo sul pagamento del canone di locazione e delle attività ad esso correlate e conseguenti.

Art. 12 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, alla L.R.T. 96/96 così come modificata dalla L.R. 41/2015, al DPCM 159/2013 e s.m.i. e al relativo decreto di attuazione, nonché alle deliberazioni di G.R.T n. 228 del 06/03/2018 e n. 988 del 10/09/2018.

Civitella Paganico, 5/10/2018

Il Resp. U.F. Servizi Socio Educativi

Dott. Massimiliano Marcucci